



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 230

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI TRASPORTO, DI INTRODUZIONE, DI UTILIZZO E/O DI DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI S. MAGNO IN MONDOVI' LOCALITA' SAN BIAGIO.

IL SINDACO

Premesso che:

- in Mondovì - Località San Biagio - in Largo dell'Amicizia, avrà luogo l'evento denominato **"Festa Patronale di S. Magno"**, organizzato dal Circolo ricreativo di San Biagio con sede in Mondovì Largo dell'Amicizia n. 4, nei giorni dal 08 agosto al 12 agosto 2026;
- nell'ambito di detta festa Patronale è stata calendarizzata la realizzazione di pubblici spettacoli a carattere musicale e danzante nelle serate del 08 – 09 – 11 e 12 agosto così come si evince dal programma allegato alla domanda unica per l'evento di che trattasi trasmessa in data 12/06/2026 e assunta al protocollo al n. 27278;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti dal caso finalizzati al tranquillo e pacifico svolgimento dell'evento, nonché al fine di evitare che nell'ambito dello stesso si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, la somministrazione, il trasporto, l'introduzione, l'utilizzo e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della “**Festa Patronale di San Magno**” - in Mondovì - località San Biagio - Largo dell’Amicizia nelle giornate di:

- di sabato 08 agosto dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno 09 agosto;
- di domenica 09 agosto dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno 10 agosto;
- di martedì 11 agosto dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno 12 agosto;
- di mercoledì 12 agosto dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno 13 agosto;

che sia fatto divieto a chiunque:

1. di introdurre, trasportare, detenere, utilizzare bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone;
3. di somministrare bevande in recipienti in vetro e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone;

Resta consentito:

- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine esclusivamente all’interno del pubblico esercizio all’insegna “*Il cardo e l’ortica*”, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: “*...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.*” (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38”;
- l’utilizzo di bottiglie di vetro all’interno della struttura adibita alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande nonché nell’area esterna ad essa adiacente **esclusivamente durante le cene programmate nelle serate del 08 agosto – 09 agosto – 11 agosto – 12 agosto 2026.**

È FATTO OBBLIGO

Al soggetto organizzatore di tale evento, nella struttura adibita alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande nonché nell’area esterna ad essa adiacente, di assicurare la pulizia continua dei

tavoli provvedendo **a rimuovere tempestivamente le bottiglie di vetro al termine della consumazione.**

DISPONE

- che il legale rappresentante Sig. Bernello Luca del Circolo Ricreativo San Biagio adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito di tutta l'area destinata a detto evento;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
 - sia notificato al Sig. Bernello Luca legale rappresentante del Circolo Ricreativo San Biagio con sede in Mondovì, Largo dell'Amicizia n. 4,
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – sede.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,

saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, lì 07/08/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.